

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

**Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari  
da parte dell'assicurazione per la vecchiaia  
(CMAV)**

Valida dall'1° gennaio 2005

Distribuzione:

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna  
[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)



## Indice

Abbreviazioni .....	5
<b>1<sup>a</sup> parte: Disposizioni generali</b>	
1. Ambito delle prestazioni .....	7
1.1 Cerchia dei beneficiari delle prestazioni.....	7
1.2 Garanzia dei diritti acquisiti .....	7
2. Diritto alle prestazioni .....	7
3. Procedura.....	8
3.1 In generale .....	8
3.2 Luogo di presentazione della domanda .....	8
3.3 Competenza.....	9
3.4 Procedura d'accertamento .....	9
3.5 Forma e notifica della decisione.....	10
3.6 Consegna e ritiro delle carrozzelle.....	11
3.7 Rimborso delle spese.....	11
3.8 Procedura speciale per le persone collocate in un istituto	12
<b>2<sup>a</sup> parte: Disposizioni speciali</b>	
4                   Calzature .....	15
4.51 OMAV       Scarpe ortopediche su misura.....	15
5                   Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia .....	16
5.52 OMAV       Epitesi della faccia.....	16
5.56 OMAV       Parrucche .....	16
5.57 OMAV       Apparecchi acustici per un orecchio.....	17
5.58 OMAV       Apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe.....	18
9                   Carrozzelle .....	18
9.51 OMAV       Carrozzelle senza motore.....	18
11                  Mezzi ausiliari per handicappati alla vista .....	20
11.57 OMAV     Occhiali-lente.....	20
<b>3<sup>a</sup> parte: Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....</b>	<b>23</b>

Allegato	Convenzione concernente la consegna in locazione di carrozzelle a beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS .....	25
----------	--	----

**Abbreviazioni**

In questa circolare sono usate le seguenti abbreviazioni specifiche:

AI	Assicurazione per l'invalidità
art.	articolo
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CMAI	Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità
cpv.	capoverso
LAI	Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
N.	numero marginale
UAI	Ufficio AI
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali



## **1<sup>a</sup> parte: Disposizioni generali**

### **1. Ambito delle prestazioni**

#### **1.1 Cerchia dei beneficiari delle prestazioni**

1001 Hanno diritto a prestazioni per i mezzi ausiliari dell'AVS le persone domiciliate in Svizzera che hanno raggiunto l'età pensionabile ordinaria o anticipano la riscossione della rendita AVS (cfr. art. 43<sup>ter</sup> LAVS).

1002 Le disposizioni delle direttive sulle rendite si applicano alla questione del domicilio.

#### **1.2 Garanzia dei diritti acquisiti**

1003 Gli assicurati che beneficiano già di mezzi ausiliari dell'AI oppure di prestazioni sostitutive giusta gli articoli 21 e 21<sup>bis</sup> LAI nel momento in cui nasce il diritto alle prestazioni conformemente al N. 1001 continuano ad averne diritto nella stessa misura fintanto che le condizioni determinanti dell'AI sono adempite e salvo disposizioni contrarie della presente circolare. Per gli apparecchi acustici, l'assicurato ha diritto almeno a quanto era stato concesso dall'AI. I diritti acquisiti si estendono alle riparazioni, alla sostituzione parziale, ad eventuali spese d'uso e di manutenzione nonché alle spese di viaggio. Le domande di prestazioni di tali assicurati devono essere trattate secondo le istruzioni contenute nella CMAI.

### **2. Diritto alle prestazioni**

1004 Il diritto si limita esclusivamente alle prestazioni indicate in modo esaustivo nell'elenco dell'allegato OMAV. È fatto salvo il N. 1003.

- 1005 Gli assicurati devono acquisire di persona il mezzo ausiliario e pagare una franchigia del 25% sul prezzo netto, a condizione che la presente circolare non disponga altrimenti. L'assicurazione eroga una contribuzione alle spese pari al 75% del prezzo netto.
- 1006 Ai beneficiari di rendite di vecchiaia sono concesse le prestazioni conformemente al N. 1005 per i mezzi ausiliari seguenti:
- scarpe ortopediche su misura
  - epitesi della faccia
  - parrucche (contribuzione massima: fr. 1 000.– l'anno civile)
  - apparecchi acustici per un orecchio
  - apparecchi ortofonici
  - occhiali-lente.
- Per quanto riguarda le carrozzelle, l'assicurazione prende a carico tutte le spese di locazione.

### **3. Procedura**

#### **3.1 In generale**

- 1007 Nella misura in cui questa circolare non dispone altrimenti, sono applicabili per analogia le istruzioni dell'assicurazione per l'invalidità sulla procedura e sulla consegna di mezzi ausiliari.

#### **3.2 Luogo di presentazione della domanda**

- 1008 Le richieste di mezzi ausiliari (fatta eccezione per quelle relative alle carrozzelle) devono essere inoltrate alla cassa di compensazione competente per la determinazione e l'assegnazione della rendita di vecchiaia oppure che lo sarà in caso di differimento della rendita. Essa trasmette all'UAI competente per l'assicurato la richiesta esaminata e, eventualmente, com-

pletata con l'attestazione che l'assicurato adempie le condizioni previste dal N. 1001.

- 1009 La richiesta per l'assunzione delle spese di locazione di una carrozzella deve essere inoltrata all'UAI competente per l'assicurato (cfr. anche la procedura speciale per persone collocate in un istituto ai N. 1026 e segg.).
- 1010 Per le richieste di carrozzelle l'UAI esamina con la cassa di compensazione competente o l'UCC le condizioni previste al N. 1008.

### **3.3 Competenza**

- 1011 L'UAI che sarebbe competente per le prestazioni dell'AI è competente in tutti i casi per esaminare le condizioni di diritto e per decidere sulla domanda; ciò è valido anche per i casi di diritti acquisiti secondo il N. 1003.

### **3.4 Procedura d'accertamento**

- 1012 Per il versamento delle contribuzione di tutti i mezzi ausiliari, eccettuati quelli menzionati nei N. 1013–1015, è sufficiente in linea di massima un'attestazione medica – gratuita secondo la convenzione conclusa con l'Associazione dei medici svizzeri (FMH) – che figura sul modulo di richiesta.
- 1013 Per le richieste di carrozzelle per assicurati che non vivono in un istituto, in linea di massima è sufficiente che una delle persone o uno degli organi indicati sul modulo di richiesta confermino che le condizioni di diritto sono adempite.
- 1014 Per le scarpe ortopediche su misura, per quanto riguarda l'accertamento bisogna procedere come

nell'AI (cfr. CMAI). Eccezionalmente possono essere rilasciate su prescrizione del medico di famiglia se non è possibile consultare uno specialista o se solo con enormi difficoltà è possibile avere un colloquio con quest'ultimo. In caso di preventivo elevato, si deve richiedere un'altra offerta.

- 1015 Per gli apparecchi acustici la procedura formale di consegna si basa di regola sullo schema figurante nell'allegato alla convenzione tariffale per gli apparecchi acustici. E' inoltre applicabile il N. 1014 CMAI.
- 1016 Le spese di viaggio connesse con l'accertamento o l'adattamento di un mezzo ausiliario non sono rimborsate. È fatto salvo il N. 1003.

### **3.5 Forma e notifica della decisione**

- 1017 Se la prestazione fatta valere dall'assicurato è stata accordata interamente, si deve procedere come segue: l'UAI comunica la decisione per mezzo di una comunicazione per l'assicurato (per la consegna di copie, cfr. la circolare sulla procedura e il N. 1018). Per quanto concerne gli apparecchi acustici, una decisione viene presa solo dopo il ricevimento della perizia finale, come nella procedura dell'AI. Per le carrozzelle va consegnata una comunicazione in due esemplari all'assicurato. Se il centro di locazione è noto, il secondo esemplare può essergli consegnato direttamente.
- 1018 Per l'assegnazione di contribuzioni a beneficiari di prestazioni complementari, una copia della comunicazione con una fotocopia della fattura vengono trasmesse al competente organo di esecuzione delle prestazioni complementari.
- 1019 Se la domanda inoltrata è rifiutata totalmente o parzialmente oppure l'assicurato, per altri motivi, non è

d'accordo con la prestazione assegnata, la cassa *cantonale* di compensazione competente deve notificare una decisione adeguata.

### **3.6 Consegna e ritiro delle carrozzelle**

- 1020 Il centro di locazione scelto consegna una carrozzella in locazione all'assicurato o alla persona incaricata da quest'ultimo dietro presentazione della comunicazione dell'UAI.
- 1021 Sull'esemplare della comunicazione che rimane al deposito l'assicurato o la persona incaricata da quest'ultimo deve confermare di aver ricevuto la carrozzella e di avere preso conoscenza delle condizioni di consegna.
- 1022 Dopo l'estinzione delle condizioni di diritto, la carrozzella deve essere restituita spontaneamente al centro di locazione. Il mese in cui le condizioni di diritto si estinguono è considerato come ultimo mese computabile. Su richiesta, il centro di locazione conferma per iscritto la restituzione.

### **3.7 Rimborso delle spese**

- 1023 Fatta eccezione per le carrozzelle e per gli apparecchi acustici, spetta in linea di massima all'assicurato decidere con il fornitore chi dei due deve emettere la fattura. Sono possibili due varianti:
- l'assicurato incarica il fornitore di emettere la fattura o la ricevuta e la presenta all'UAI competente;
  - il fornitore fa una fattura all'UAI direttamente sul modulo ufficiale 318.445, indicando il prezzo netto con deduzione della franchigia pagata dall'assicurato.

- 1024 Per le carrozzelle il centro di locazione inoltra ogni sei mesi, per il 30 giugno e il 31 dicembre, una fattura collettiva all'UAI competente per la consegna secondo le tariffe convenute con l'UFAS. Per ogni UAI si devono emettere fatture separate. L'UAI trasmette le fatture controllate all'UCC per il pagamento.
- 1025 I fornitori devono fare valere presso l'UAI competente la contribuzione alle spese per gli apparecchi acustici sulla fattura (modulo 318.445). Sulla fattura deve figurare quanto segue:
- posizione tariffale dell'apparecchio acustico (cfr. CMAI)
  - marchio di fabbricazione
  - denominazione e numero di serie
  - indicazioni sullo stato dell'apparecchio (nuovo o usato)
  - prezzo lordo dell'apparecchio
  - eventuali supplementi o riduzioni
  - prezzo netto secondo il N. 5.57.4
  - prestazione dell'assicurato.
- Inoltre, la persona o il centro cui deve essere effettuato il pagamento (fornitore o assicurato) devono essere menzionati nella rubrica "creditori". L'UAI deve verificare se le indicazioni sono complete.

### **3.8 Procedura speciale per le persone collocate in un istituto**

- 1026 Gli assicurati collocati in un istituto autorizzato dall'UFAS a consegnare in locazione carrozzelle a carico dell'AVS ai pensionanti che soddisfano le condizioni di diritto non devono inoltrare una richiesta individuale ai sensi del N. 1009.
- 1027 Gli istituti che vogliono ottenere un'autorizzazione secondo il N. 1026 devono inoltrare una domanda all'UFAS e allegare a quest'ultima l'ultimo rapporto annuale.

- 1028 Dopo essere stati autorizzati dall'UFAS, gli istituti menzionati al N. 1026 possono consegnare una carrozzella personale ai pensionanti che vi hanno diritto. Inoltre possono inoltrare all'UAI competente, per il 30 giugno e il 31 dicembre, una fattura collettiva che deve contenere le indicazioni necessarie sui singoli assicurati.
- 1029 Per quanto concerne il controllo e il pagamento delle fatture, si veda il N. 1024.
- 1030 Se l'UAI ritiene che le condizioni di consegna di un pensionante che figura sulla fattura non sono adempite, notifica una decisione di rifiuto (N. 1019) dopo averne discusso con l'istituto interessato.



**2ª parte: Disposizioni speciali**

- 1.00.0 Il diritto si limita esclusivamente alle prestazioni indicate in modo esaustivo nell'elenco dell'allegato OMAV. È fatto salvo il N. 1003.
- 1 Soppresso
- 2 Soppresso
- 4 **Calzature**
- 4.51 OMAV Scarpe ortopediche su misura**
- 4.51.1 Si accorda una contribuzione per scarpe ortopediche su misura se queste sono adattate in modo individuale a una forma o a una funzione patologica del piede, se sostituiscono un apparecchio ortopedico o, in caso di bisogno, lo completano e se non è possibile fornire all'assicurato scarpe fabbricate in serie con o senza modifiche, oppure con solette ortopediche. Le scarpe ortopediche fabbricate in serie, comprese le rifiniture, sono assimilate alle scarpe ortopediche su misura (cfr. al riguardo le istruzioni contenute nella CMAI).
- 4.51.2 Il prezzo netto non deve superare gli importi delle tariffe valide per l'AI per i lavori di tecnica ortopedica.
- 4.51.3 Una nuova contribuzione per scarpe ortopediche su misura può essere concessa al più presto dopo due anni.
- 4.51.4 Una nuova contribuzione può essere accordata prima della scadenza dei due anni solo se uno specialista in ortopedia giustifica in modo plausibile questo provvedimento.

4.51.5 Non è concessa nessuna contribuzione per la modifica di scarpe fabbricate in serie.

4.51.6 Le riparazioni di scarpe ortopediche su misura non sono a carico dell'assicurazione.

## **5 Mezzi ausiliari per il cranio e la faccia**

**5.51 OMAV** Soppresso

### **5.52 OMAV Epitesi della faccia**

5.52.1 Sono considerate epitesi della faccia le parti di ricambio modellate individualmente e destinate a coprire i difetti della faccia oppure a sostituire le parti mancanti del viso, come i padiglioni auricolari artificiali, i nasi artificiali, le protesi mascellari, i palati artificiali, le epitesi dell'occhio ecc.

5.52.2 Talune epitesi della faccia sono fissate alla montatura degli occhiali. Per le spese di quest'ultima, una contribuzione è concessa dall'AVS a condizione che essa sia un elemento integrante dell'epitesi. Non sarà invece concessa nessuna prestazione per eventuali lenti.

### **5.56 OMAV Parrucche**

5.56.1 Una contribuzione per parrucche è concessa solo se l'aspetto esteriore di un assicurato è notevolmente alterato a causa della mancanza di capigliatura. Non è concessa nessuna prestazione in caso di calvizia senile.

5.56.2 La contribuzione dell'assicurazione non deve superare 1 000 franchi per anno civile. Nel corso dell'anno in cui è avvenuta la prima consegna, si può avere la totalità dell'importo (nessuna limitazione pro rata).

**5.57 OMAV    Apparecchi acustici per un orecchio**

- 5.57.1        Una contribuzione per un apparecchio acustico può essere assegnata a un assicurato affetto da grave ipoacusia. L'ipoacusia è reputata grave se viene raggiunto il numero di punti minimo necessario (40) conformemente all'elenco delle indicazioni dei medici specialisti.
- 5.57.2        L'apparecchio acustico deve permettere all'assicurato di migliorare manifestamente i contatti con il proprio ambiente.
- 5.57.3        La prestazione dell'assicurazione consiste, conformemente al N. 1005, in una contribuzione per la consegna di un solo apparecchio acustico, compreso il suo adattamento, da parte di un fornitore (esperto di acustica) convenzionato dall'AVS/AI.
- 5.57.4        Il prezzo netto è fissato in base alle tariffe convenute con l'UFAS.
- 5.57.5        Una nuova contribuzione per la sostituzione di un apparecchio ormai inutilizzabile è assegnata al più presto dopo cinque anni (vale anche in caso di perdita). Può essere accordata prima di questo termine se, a causa di modifiche importanti dell'acutezza uditiva, la necessità di un apparecchio è confermata dalla prima perizia del medico esperto.
- 5.57.6        L'AVS non contribuisce alle spese d'uso e di riparazione né a quelle di adattamenti non ultimati (mancanza della perizia finale).
- 5.57.7        Per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti va osservato che il diritto nei confronti dell'AVS è mantenuto per principio nella stessa misura di quello nei confronti dell'AI (compreso un adattamento adeguato all'evoluzione tecnica). Se l'acutezza uditiva di un assicurato in età AVS che beneficia di diritti acquisiti

peggiora notevolmente, su raccomandazione del medico esperto (indicazione medica) si possono consegnare due apparecchi uditivi.

## **5.58 OMAV    Apparecchi ortofonici dopo un'operazione alla laringe**

- 5.58.1        Una contribuzione per gli apparecchi ortofonici può essere concessa dopo laringectomia se l'apprendimento della lingua esofagea (possibilità di parlare grazie all'aiuto dell'esofago) non è possibile o è insufficiente.
- 5.58.2        Una nuova contribuzione può essere richiesta al più presto dopo cinque anni (vale anche in caso di perdita).
- 5.58.3        Le spese di riparazione, d'uso e per un eventuale allenamento per l'uso non sono a carico dell'assicurazione.
- 5.58.4        Gli assicurati cui era già stato rimborsato un apparecchio ortofonico da parte dell'AVS prima del 1° gennaio 1993 continuano ad avere diritto al rimborso delle riparazioni, degli adattamenti e di eventuali spese di manutenzione (garanzia dei diritti acquisiti).

## **9                Carrozzelle**

### **9.51 OMAV    Carrozzelle senza motore**

- 9.51.1        Gli assicurati che, per spostarsi, sono costretti a ricorrere ad una carrozzella probabilmente in modo continuo e duraturo hanno diritto alla consegna in locazione di una carrozzella senza motore adatta alla loro situazione.

- 9.51.2 Queste prestazioni sono assunte dall'assicurazione solo se la locazione avviene presso un centro di locazione autorizzato per contratto dall'UFAS e a determinate condizioni (cfr. allegato).
- 9.51.3 Se, per motivi connessi con l'invalidità, è richiesta una carrozzella speciale, gli assicurati si rivolgono al deposito della FSCMA più vicino (cfr. allegato N. 3). Quest'ultima fattura le spese supplementari direttamente all'UFAS. Secondo la presente circolare, tutti i depositi della FSCMA sono parificati ai centri di locazione.
- 9.51.4 Le seguenti persone non hanno diritto all'assunzione delle spese di locazione:
- le persone degenti in ospedale, cioè che probabilmente soggiornano per un lungo periodo in un ospedale;
  - le persone che soggiornano in un istituto e che possono spostarsi in carrozzella solo se sono aiutate (gli istituti che accolgono beneficiari di rendite di vecchiaia infermi devono essere attrezzati in modo adeguato). Agli assicurati che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado elevato non può essere consegnata alcuna carrozzella a carico dell'AVS;
  - le persone che adoperano una carrozzella solo temporaneamente (per esempio durante la cura di una malattia acuta o di un infortunio) oppure solo occasionalmente per uscite più importanti.
- 9.51.5 Oltre all'ammortamento, nel prezzo di locazione sono compresi le spese di consegna e di ritiro delle carrozzelle, gli eventuali accertamenti nonché le spese per le riparazioni e le sostituzioni di alcune parti, a condizione che queste siano state causate da un'usura normale. Queste spese non possono pertanto essere rimborsate a parte.

- 9.51.6 Le spese seguenti non sono a carico dell'AVS, bensì dell'utente:
- le spese di riparazione dei danni causati da un uso non accurato;
  - le spese supplementari provenienti dalla scelta di un modello più caro, quando invece uno più semplice sarebbe stato sufficiente;
  - le spese di locazione cagionate da una restituzione ritardata.

## 11 Mezzi ausiliari per handicappati alla vista

### 11.57 OMAV Occhiali-lente

- 11.57.1 Gli occhiali che, oltre alla correzione della vista difettosa, presentano un ingrandimento di almeno una volta e mezzo su una distanza di paragone di 25 centimetri, sono considerati occhiali-lente.
- 11.57.2 Gli assicurati che, senza questo rimedio, non sono in grado di leggere testi lunghi scritti con caratteri normali (per esempio libri, riviste ecc.) hanno diritto ad una contribuzione dell'AVS.
- 11.57.3 La contribuzione ammonta al 75 per cento del prezzo netto di un paio di occhiali-lente semplice e adeguato. Le *contribuzioni* ammontano *al massimo* (=75%) agli importi seguenti:
- occhiali-lente monoculari: fr. 590.–
  - occhiali-lente binoculari: fr. 900.–
  - occhiali-lente telescopici monoculari: fr. 1334.–
  - occhiali-lente telescopici binoculari: fr. 2048.–
- Il prezzo della montatura è compreso in questi importi.
- 11.57.4 Una nuova contribuzione può essere concessa al più presto dopo cinque anni se gli occhiali-lente non possono essere utilizzati più a lungo.

- 11.57.5 Una nuova contribuzione può essere concessa prima della scadenza di questo termine se un oculista conferma che una nuova prestazione d'assistenza è necessaria a causa di una notevole modifica della facoltà visiva.
- 11.57.6 Gli assicurati che non possono utilizzare occhiali-lente e che perciò acquistano un dispositivo di lettura ottico hanno diritto ad una contribuzione alle spese pari del prezzo limite di un paio di occhiali-lente telescopici binoculari (cfr. il N. 11.57.3).



**3ª parte: Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2005 ed è applicabile a tutte le domande di prestazioni non ancora sbrigate a questa data. Ai casi le cui domande di prestazioni sono state inoltrate prima del 1° gennaio 1993 e che, con l'applicazione del nuovo diritto, sarebbero trattate in modo più sfavorevole deve essere applicato il diritto precedente.

La circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia del 1° gennaio 1993 nonché tutte le altre istruzioni in merito sono abrogate con l'entrata in vigore della presente circolare.



## Convenzione

### **concernente la consegna in locazione di carrozzelle a beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS**

L'ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), da una parte, e

...

(denominato in seguito centro di locazione), dall'altra parte, concludono la seguente convenzione per ciò che concerne la consegna in locazione di carrozzelle a beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS:

1. L'UFAS autorizza il centro di locazione ad affittare a carico dell'AVS una carrozzella ai beneficiari di una rendita di vecchiaia dietro consegna di un buono AVS oppure di una comunicazione adeguata.
2. Il centro di locazione s'impegna a fornire carrozzelle adeguate e funzionanti. In linea di massima un modello universale munito di apparecchi di sostegno rimovibili per le braccia, apparecchi di sostegno alzabili per i piedi e, eventualmente, uno schienale regolabile dovrebbero bastare.
3. Se, per motivi connessi con l'invalidità, è necessaria una carrozzella speciale, l'assicurato si rivolge al deposito della FSCMA più vicino. Si possono ottenere informazioni relative ai depositi della FSCMA telefonando allo 062/388 20 20.
4. Il beneficiario di una rendita di vecchiaia, o il suo rappresentante, deve confermare per iscritto di avere ricevuto la carrozzella e di essere a conoscenza delle condizioni di consegna.
5. Il centro di locazione s'impegna a riparare le carrozzelle e a sostituire quelle divenute inutilizzabili.
6. La locazione ammonta al massimo a 55 franchi al mese. L'ultima locazione pagata dall'AVS è quella del mese durante cui il centro di locazione è venuto a sapere che la carrozzella in que-

stione non è più utilizzata. Il centro di locazione non può chiedere all'AVS nessun'altra prestazione.

7. Oltre all'ammortamento, nel prezzo di locazione sono compresi le spese di consegna e di ritiro della carrozzella, gli eventuali accertamenti come anche le spese di riparazione e di sostituzione di alcune parti, a condizione che queste siano dovute ad un'usura normale.
8. Al beneficiario di una rendita di vecchiaia possono essere conteggiate
  - le spese di riparazione dei danni causati da un uso non accurato,
  - le spese supplementari risultanti dalla scelta di un modello più caro, mentre uno più semplice sarebbe stato sufficiente (cfr. tuttavia il N. 3),
  - le spese di locazione cagionate da una restituzione ritardata.
9. La fatturazione avviene ogni semestre, per il 30 giugno e il 31 dicembre, presso l'ufficio AI competente mediante una fattura collettiva (si può ottenere il modulo ufficiale presso tutti gli uffici AI cantonali). Se ciò concerne diversi uffici AI, si deve inviare una fattura a ognuno di loro per i rispettivi assicurati.
10. Le parti contraenti s'impegnano a sottoporre eventuali divergenze d'opinione concernenti l'interpretazione di questa convenzione a una commissione paritetica la cui composizione e la cui procedura sono stabilite di caso in caso.
11. Se la presente convenzione non dispone altrimenti, sono valide le disposizioni del codice delle obbligazioni (CO).
12. La presente convenzione è valida per un anno a partire dalla data in cui è stata firmata dal centro di locazione. Può essere prolungata in modo tacito oppure sciolta da entrambe le parti contraenti per il 31 dicembre rispettando una disdetta di sei mesi.